



COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico - Commercio - Sistemi informativi

DETERMINAZIONE N. 04/236 DEL 25/11/2021

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2021-2023 - REVOCA DETERMINAZIONE N.6/27 DEL 6/8/2021 DI APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA SOC.SANT'ELENA GROUP SERVICE SRL - CIG 85111810C1 - E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi al geom. Massimo Balconi;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, in conformità a quanto statuito dall'ex art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi ex art. 151 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10, D.Lgs. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria (P.E.G.) relativo all'esercizio 2021;
- le delibere di C.C. n.20 del 7.6.2021 e n.28 del 30.6.2021 di approvazione variazioni di bilancio;
- la delibera di C.C. n.39 del 18.10.2021 di approvazione variazione di bilancio, dichiarata immediatamente esecutiva;

Premesso che:

1. con determina n.6/2021 del 6/8/2021 si procedeva ad approvare la proposta di aggiudicazione della gestione dei servizi cimiteriali anni 2021-2023, alla Soc. Sant'Elena Group Service Srl, per un importo complessivo di € 154.518,90 al netto del ribasso d'asta del 9,20% oltre oneri per la sicurezza ed IVA 22%;



COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

2. la Soc. Sant'Elena Service Group Srl ha partecipato alla gara con l'avvalimento della Soc. Arizona Scarl;
3. nelle medesima determinazione si dava atto che erano in corso le verifiche circa i requisiti in ordine generale di cui all'art.80 del Decreto Legislativo n.50/2016, in capo alle entrambe Società, tramite il sistema AVCPASS;

Considerato che:

- in sede di verifica dei requisiti è stato estratto un DURC, datato 17.8.2021, dal quale l'ausiliaria Arizona s.c. a r.l. risulta irregolare circa la posizione con l'INPS per € 466,89;
- la Soc.Arizona s.c. a r.l. all'atto della partecipazione alla gara ha dichiarato la regolarità contributiva;
- la regolarità contributiva, anche dell'impresa ausiliaria, è condizione di ammissibilità alla gara ai sensi degli artt. 80. c. 4, e 89. c. 3, d.lgs 50/2016;
- il possesso dei requisiti di partecipazione deve sussistere, oltre che al momento della domanda, per tutta la durata della procedura, ai sensi dell'art. 80, c. 6, d.lgs 50/2016;
- l'art. 80, c. 5, lett. f-bis, d.lgs 50/2016, che prevede l'esclusione in caso di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- l'art. 80, c. 6, lett. c-bis, d.lgs 50/2016, che prevede altresì l'esclusione in caso di informazioni false e/o fuorvianti, rese anche per negligenza, e/o omesse, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione;
- l'art. 89, c. 1, d.lgs 50/2016, prevede l'esclusione dalla gara nel caso di dichiarazione mendaci dell'ausiliaria;
- il disciplinare di gara, che prevede l'esclusione in case di false dichiarazioni (pag. 21);
- la dichiarazione sul requisito di regolarità contributiva resa dall'ausiliaria è mendace e, quindi, integra la fattispecie dell'esclusione ai sensi dell'art. 80 c. 5, lett. f-bis, e dell'art. 89, c. 1, d.lgs 50/2016;
- a seguito della comunicazione del 15.9.2021 dell'avvio del procedimento di esclusione, sono pervenute in data 20.9.2021 alcune osservazioni da parte dell'ausiliaria Arizona s.c. a r.l. e della concorrente ausiliata Sant'Elena Service Group s.r.l., che non si ritengono condivisibili per le seguenti ragioni:
 - 1) il fatto che fosse decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, non è rilevante perché né l'offerta né la dichiarazione di avvalimento sono state revocate e il requisito deve permanere per tutta la durata della procedura;
 - 2) l'entità dell'importo a debito dell'impresa e a credito dell'ente previdenziale, ritenuto modesto dalla concorrente, non è rilevante, essendo inibito alla stazione appaltante qualsiasi valutazione in punto di gravità e definitività delle irregolarità (v. ad es., CDS, III, 6760/2020; CDS, V, 1116/2019);
 - 3) il fatto che l'ausiliaria Arizona fosse in possesso del requisito all'inizio della gara – fatto



COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

peraltro non dimostrato – non sposta il problema dell'ammissibilità alla procedura, considerato che il requisito, come già evidenziato, deve permanere con continuità per tutta la durata della gara; per la medesima ragione non è rilevante il fatto che l'irregolarità sia stata poi sanata;

4) comunque, la concorrente e/o l'ausiliaria erano onerate di avvisare la stazione appaltante circa il fatto, in ipotesi, sopravvenuto, prima della conclusione della procedura (v. ad es. CDS, III, 6530/2020); il mancato adempimento del predetto onere concreta un'omissione informativa incidente sul processo decisionale dell'ente, siccome concernente un requisito di ammissione stabilito *ex lege*, idonea a pregiudicare l'affidabilità morale dell'impresa ed equiparabile a tutti gli effetti alla mendace dichiarazione;

4) l'art. 89, c. 3, d.lgs 50/2016, che consente al concorrente di sostituire l'ausiliaria qualora quest'ultima sia priva dei requisiti di ammissione, nel caso che ci occupa è recessivo rispetto a quanto previsto nel c. 1 della stessa norma che prevede, invece, l'esclusione nel caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria;

5) non sposta la conclusione di cui sopra la giurisprudenza citata dal concorrente, né la sentenza della CGUE del 3.6.2021 C-210/2020; i principi enunciati nelle predette sentenze non stabiliscono che, in senso assoluto, non si possa escludere il concorrente per una falsa dichiarazione della sua ausiliaria, ma solo che l'esclusione non possa essere automatica, cioè che avvenga senza tenere conto del principio di proporzionalità e dei mezzi che ha disposizione l'ausiliata per controllare i requisiti dell'ausiliaria; sul punto si osserva che, nel nostro caso, il difetto dei requisiti concerne la regolarità contributiva, dimostrabile attraverso il DURC; sarebbe stato sufficiente che l'ausiliata si facesse consegnare il DURC direttamente dall'ausiliaria e, in caso di irregolarità, chiedere all'ente la sostituzione dell'ausiliaria stessa; ne consegue che non era né impossibile né particolarmente oneroso per la concorrente attivarsi per una verifica della regolarità contributiva dell'ausiliaria; non consta invece che il concorrente abbia avanzato alcuna richiesta all'ausiliaria, né prima della presentazione della domanda di partecipazione, né in corso di procedura e nemmeno al momento della comunicazione dell'aggiudicazione a suo favore della gara, dopo la quale si sarebbe sicuramente proceduto alla verifica dei requisiti;

Ritenuto quindi:

- che siano rilevanti, oltretutto la mancanza del requisito della regolarità contributiva ex art. 80 c. 4 d.lgs 50/2016, la mendace dichiarazione e/o, comunque, l'omessa comunicazione della sopravvenienza dell'irregolarità da parte dell'ausiliaria, con conseguente piena applicabilità degli artt. 89, c. 1, 80, c. 5, lett. c-bis e lett. f-bis, d.lgs 50/2016,.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- 1) le motivazioni in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) il diniego alla sostituzione dell'impresa ausiliaria chiesta nella comunicazione della Sant'Elena Service Group s.r.l. del 20.9.2021;
- 3) l'esclusione dalla gara di Sant'Elena Service Group s.r.l. per la mendace o, comunque, omessa dichiarazione dell'ausiliaria Arizona s.c. a r.l. circa il possesso del requisito di regolarità



COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

contributiva nonchè per la mancanza del requisito predetto;

4) la revoca della determinazione n. 4/230 del 17.11.2021 di aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore di Sant'Elena Service Group;

5) che la gara è andata deserta per non essere pervenute offerte da parte di soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione.

6) di riservarsi eventuali ulteriori iniziative a carico di Arizona s.c. a r.l. e Sant'Elena service Group s.r.l.

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Massimo Balconi;

11) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Vignate, lì 25/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Tecnico - Commercio - Sistemi
informativi
Balconi Massimo



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Parere FAVOREVOLE

Data 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:

Data 29/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.

Vignate, lì 30/11/2021